

Panoramica delle assicurazioni di persone


(Situazione all'1.1.2012)



Assicurazioni	Criteri ▶	Persone assicurate d'obbligo	Salario assicurato (s.a.)	Incapacità al guadagno		Prestazioni per i superstiti
				temporanea	permanente	
AVS e AI		Tutte le persone con domicilio o attività lavorativa in Svizzera.	Il reddito* influisce sulle prestazioni fino alla concorrenza di CHF 83'520. *reddito annuo medio determinante (rivalutato).	Indennità giornaliera dell'AI parallelamente ai provvedimenti di integrazione. Importo in funzione del reddito e del numero di figli. Provvedimenti di integrazione fino a 65 anni (uomini) 64 anni (donne)	Grado d'invalidità: dal 40% un quarto di rendita dal 50% mezza rendita dal 60% tre quarti di rendita dal 70% rendita intera Sistema di rendita AVS/AI: rendita d'invalidità, rendita per figli. Provvedimenti di reintegrazione fino a 65 anni (uomini) 64 anni (donne)	<ul style="list-style-type: none"> – Vedova con figli – Vedovo con figli sotto i 18 anni – Vedova senza figli se almeno 45enne e 5 anni di matrimonio. – I coniugi divorziati sono equiparati alle vedove e ai vedovi a determinate condizioni. Rendita per vedove e vedovi: 80% della rendita di vecchiaia. Rendita semplice per orfani: 40%, rendita doppia per orfani: 60% della rendita di vecchiaia.
Indennità per perdita di guadagno (IPG)		Come AVS/AI (gli assicurati facoltativamente non pagano contributi e sono assicurati).	Calcolo dei contributi come per l'AVS/AI.	Indennità giornaliera durante il servizio militare nell'esercito svizzero.		
Indennità di maternità (IPG)		Tutte le donne che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.		Indennità giornaliera 80% s.a. (al massimo CHF 196) per 14 settimane.		
Assicurazione militare (AM)		Le persone che prestano servizio militare, servizio civile o di protezione civile a titolo obbligatorio o facoltativo.	Al massimo CHF 146'206	Indennità giornaliera 80% del s.a. dal 1° giorno	Rendita d'invalidità 80% del s.a.	Coniuge ancora in vita: 40% s.a. Rendita semplice per orfani: 15% s.a. Rendita doppia per orfani: 25% s.a. In totale rendite per i superstiti mass. 100% s.a.
Previdenza professionale (LPP)		Tutti i dipendenti con un salario soggetto all'AVS superiore a CHF 20'880; a partire da 18 anni per le prestazioni di decesso e d'invalidità, a partire da 25 per la vecchiaia. Assicurazione facoltativa per i gli indipendenti.	Limite superiore del salario LPP CHF 83'520 ./ deduzione di coordinamento CHF 24'360 = salario coordinato massimo (s.c.) CHF 59'160 Per le persone con uno stipendio compreso tra CHF 20'881 e 27'840 è assicurato uno stipendio di CHF 3'480. Possibilità di assicurazione complementare		Grado d'invalidità: dal 40% un quarto di rendita dal 50% mezza rendita dal 60% tre quarti di rendita dal 70% rendita intera Calcolo: avere di vecchiaia disponibile sommato agli accrediti di vecchiaia mancanti fino all'età di pensionamento, secondo la relativa scala senza gli interessi. Aliquota di conversione come per la rendita di vecchiaia. Rendite per i figli pari al 20% della rendita d'invalidità.	Rendita per coniugi pari al 60% della rendita d'invalidità o della rendita di vecchiaia in corso. Rendita per orfani 20% della rendita d'invalidità per ogni figlio. Diritto del coniuge divorziato: se sposato da almeno 10 anni e riceve il contributo di mantenimento.
Assicurazione contro gli infortuni (LAINF)		Tutti i dipendenti occupati in Svizzera, che ai sensi dell'AVS sono considerati lavoratori dipendenti. Se l'orario di lavoro comprende meno di 8 ore settimanali sono assicurati solo gli infortuni professionali. Assicurazione facoltativa per gli indipendenti.	Al massimo CHF 126'000 Assicurazione complementare possibile per i salari superiori.	Indennità giornaliera pari all'80% del s.a. a partire dal 3° giorno dopo l'infortunio fino al riacquisto dell'intera capacità lavorativa, o fino all'inizio della rendita d'invalidità, risp. fino al decesso. Spese di cura assicurate; trattamenti ambulatoriali e ospedalieri nel reparto comune. Su richiesta assicurazione complementare per reparto privato.	In caso di invalidità totale 80% del s.a. In caso di invalidità parziale, riduzione. Indennità per menomazione dell'integrità e assegno per grandi invalidi.	Rendita o indennità per il coniuge superstite. I vedovi e le vedove ricevono una rendita pari al 40% del s.a. Rendita semplice o doppia per orfani 15% o 25% del s.a. Al massimo 70% del s.a. Rendita per il coniuge divorziato.
Assicurazione d'indennità giornaliera in caso di malattia		Nessun regime obbligatorio, molti CCL, contratti normali di lavoro; contratti individuali di lavoro art. 324a CO.	Per un'indennità giornaliera dell'80% il salario è assicurato fino al massimo contrattuale.	Indennità giornaliera pari all'80% s.a. secondo gli accordi contrattuali. Indennità giornaliera accordata solo con almeno il 25% d'incapacità al guadagno per il prodotto coordinato LPP o almeno il 50% d'incapacità lavorativa per il prodotto LAMal.		

Prestazioni di vecchiaia	Cambiamento del posto di lavoro	Concorrenza delle prestazioni	Contributi		Organizzazione
			dipendente	datore di lavoro	
<p>A partire da 65 (uomini) o 64 (donne).</p> <p>Rendita semplice di vecchiaia annua min. CHF 13'920 mass. CHF 27'840</p> <p>Coniugi: splitting (assieme al massimo 150%) min. CHF 20'880 mass. CHF 41'760</p> <p>Possibilità di differimento della rendita con prestazioni più elevate: min. 1 anno, mass. 5 anni.</p> <p>Anticipo della rendita di vecchiaia con prestazioni ridotte possibile: 1 o 2 anni.</p> <p>Rendita per figli.</p>	<p>I contributi pagati dal datore di lavoro e dai dipendenti alla cassa di compensazione rimangono intatti.</p>	<p>Riduzione delle rendite in caso di soprassicurazione.</p> <p>La rendita di vecchiaia precede quella AI.</p>	<p>Obbligo di contribuzione: tutte le persone attive a partire da 18 anni, nonché le persone non attive a partire da 21 anni. Per coniugi i contributi vengono considerati pagati se il/la partner versa almeno il doppio del contributo minimo. 10,3% (AVS 8,4%, AI 1,4%, IPG 0,5%).</p> <p>Dipendenti: 5,15% s.a. 5,15% s.a</p> <p>Indipendenti: 9,7% del s.a. (AVS 7,8%, AI 1,4%, IPG 0,5%) CHF 9'300 a CHF 55'700: scala dei contributi</p> <p>Persone non attive: secondo la sostanza e le rendite percepite, almeno CHF 475, al massimo CHF 23'750.</p> <p>Pensionati: contributi obbligatori; non sono considerati i primi CHF 1'400 franchi al mese e per impiego.</p> <p>Contributi alle spese di amministrazione per i datori di lavoro, gli indipendenti e le persone non attive.</p>		<p>Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS)</p> <p>Casse di compensazione</p> <p>Ufficio centrale di compensazione (UCC)</p> <p>Uffici AI cantonali</p>
			<p>Come supplemento al contributo AVS/AI: 0,5% (già compreso nei tassi sopraindicati).</p>		<p>Come AVS/AI</p> <p>Contabilità dell'esercito</p>
			<p>Finanziati dalla Confederazione.</p>		<p>Come AVS/AI</p>
		<p>In caso di concorrenza con l'AVS/AI, la rendita AM viene ridotta.</p>			<p>Suva</p>
<p>La rendita di vecchiaia ammonta al 6,8% * dell' avere di vecchiaia al momento del pensionamento: 65 (U) o 64 (D) anni.</p> <p>Accrediti di vecchiaia: s.c.</p> <p>Età 25–34 7% Età 35–44 10% Età 45–54 15% Età 55–65/64 18%</p> <p>Rendita per figli.</p> <p>*Regolamentazione transitoria fino al 2013 con aliquote di conversione più elevate.</p>	<p>Prestazione di libero passaggio integrale dall'1.1.1995.</p> <p>Importo minimo: totale formato dalla prestazione d'entrata, compresi gli interessi e dai contributi propri aumentati di un supplemento calcolato in funzione dell'età (4% a 21 anni, aumentato ogni anno del 4%, al massimo, però del 100% a 45 anni).</p> <p>Prolungamento della copertura di 1 mese. Trasferimento della prestazione di uscita al nuovo istituto di previdenza.</p>	<p>Le prestazioni LPP precedono quelle AI/LAINF/AM.</p> <p>Limite massimo per il totale delle prestazioni è il 90% del guadagno presumibilmente perso.</p>	<p>Partecipazione dei dipendenti al massimo alla metà delle spese totali.</p>	<p>Partecipazione del datore di lavoro almeno alla metà delle spese totali.</p>	<p>Istituti di previdenza di imprese, amministrazioni, associazioni.</p> <p>Fondazioni collettive di compagnie di assicurazioni, banche, ecc.</p> <p>Istituto collettore.</p> <p>Fondo di Garanzia LPP</p>
	<p>Prolungamento della copertura fino a 30 giorni per gli infortuni non professionali se l'assicurato ha lavorato almeno 8 ore la settimana.</p> <p>Prolungamento dell'assicurazione fino a 180 giorni (assicurazione mediante accordo).</p>	<p>Come rendita complementare all'AVS/AI, al massimo 90% del salario LAINF. Vale anche per la rendita AI.</p> <p>L'indennità giornaliera precede la rendita AI.</p>	<p>Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni non professionali (INP) dipende dalla professione esercitata.</p>	<p>Il premio per l'assicurazione contro gli infortuni professionali (IP) dipende dalla classe di rischio.</p>	<p>Suva</p> <p>Assicuratori privati</p> <p>Casse malati</p> <p>Casse suppletive</p>
	<p>L'assicurazione cessa in caso di uscita dal servizio. Passaggio all'assicurazione malattia individuale possibile entro 3 mesi. In caso di malattia già esistente le prestazioni continuano a essere versate per il periodo convenuto.</p>	<p>Coordinata con LPP, AI, AM: al massimo 100% per il prodotto LAMal. Per il prodotto coordinato LPP, coordinazione con le prestazioni assicurate.</p>	<p>I contributi dipendono dalla classificazione del genere d'azienda.</p> <p>I salariati possono partecipare alle spese.</p>		<p>Assicuratori privati</p> <p>Casse malati</p>

Concetto dell'assicurazione di persone



1° pilastro

- Prestazioni complementari
- AVS/AI

2° pilastro

- #### Infortunio
- Assicurazione complementare LAINF
 - Assicurazione LAINF

Malattia

- Assicurazioni complementari
- Spese di cura LAMal/ Assicurazione per perdita di salario

Previdenza professionale

- Assicurazione complementare LPP
- Assicurazione LPP

AVS = Assicurazione federale per la vecchiaia e i superstiti

AI = Assicurazione federale per l'invalidità

LAMal = Legge federale sull'assicurazione contro le malattie

LAINF = Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni

LPP = Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Se le informazioni contenute nel presente factsheet dovessero divergere dalle disposizioni di legge, fanno stato queste ultime.